

Utilizzo per il periodo 01.09.2019 - 31.08.2020 presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria "Enaip trentino", ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione dello schema di convenzione

Determinazione n. 29 del 30/08/2019

Utilizzo per il periodo 01.09.2019 - 31.08.2020 presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria "Enaip trentino", ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione dello schema di convenzione.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 28/2019-D

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 29 DI DATA 30 Agosto 2019

DIP. ISTRUZIONE E CULTURA

OGGETTO:

Utilizzo per il periodo 01.09.2019 - 31.08.2020 presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria "Enaip trentino", ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione dello schema di convenzione.

RIFERIMENTO : 2019-D335-00069

Pag 1 di 4

Num. prog. 1 di 13

IL DIRIGENTE GENERALE

Premesso che,

- l'articolo 84 comma 4 lettera e) della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, concernente "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", demanda alla Giunta provinciale la disciplina dell'utilizzazione presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali e presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni paritarie di formazione professionale, al fine di realizzare specifici percorsi ed attività innovative;

- con deliberazione n. 1396 del 12 giugno 2009, la Giunta provinciale ha disciplinato l'applicazione dell'articolo 84, comma 4, lettera a) della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 con riferimento all'utilizzazione dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, presso la Provincia, altri enti pubblici e privati, o associazioni, per compiti connessi alla scuola;

- con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 1842 del 5 agosto 2010 la predetta disciplina è stata integrata prevedendo l'utilizzazione presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali e presso la Provincia anche di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni paritarie di formazione professionale, al fine di realizzare compiti istituzionali caratterizzati da profili di innovazione o di specificità

affendenti in particolare il sistema educativo e formativo provinciale;

- con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1462 del 31 agosto 2015 è stata disciplinata la durata di detti utilizzi;

- con deliberazione n. 1425 del 10 agosto 2018 è stato sostituito il punto 6. dell'art. 5) bis dell'allegato A) di cui alla deliberazione della G.P. n. 1396 del 12.06.2009, da ultimo integrato dalla predetta deliberazione n. 1842 del 05.08.2010, con il seguente testo: "Il servizio competente dispone, tramite apposita convenzione, le utilizzazioni nel rispetto del limite massimo di otto unità

di personale; ciò avviene previa valutazione delle proposte progettuali, tenuto conto delle specificità delle attività da realizzare e nel rispetto delle disponibilità finanziarie indicate nel Programma Pluriennale della formazione professionale. Nei casi di utilizzi di personale con contratto a tempo parziale, si procede con il calcolo delle unità di personale equivalenti";

- con la convenzione di data 22.11.2012 n. di raccolta 42003 tra la Provincia autonoma di Trento e l'Istituzione formativa paritaria Enaip Trentino, è stato disciplinato l'utilizzo della docente dott.ssa Cinzia Zeni, dipendente a tempo indeterminato della suddetta Istituzione, in conseguenza della necessità di attivare all'interno del Dipartimento della Conoscenza un progetto nell'area della comunicazione istituzionale e della divulgazione delle iniziative educative e formative riferite alle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie;

- in attuazione degli artt. 5, comma 3 e 6 della convenzione, con successivi atti aggiuntivi di data 30 settembre 2013, n. di raccolta 42583 e di data 22 ottobre 2014, n. di raccolta 43252, autorizzati con determinazioni del Dirigente del Dipartimento della conoscenza n. 26 di data 26 luglio 2013 e n. 20 di data 20 agosto 2014, nonché delle determinazioni Dirigente del Dipartimento della conoscenza n. 8 di data 6 agosto 2015, n. 9 di data 6 agosto 2015 e n. 68 di data 31 agosto 2018, le disposizioni previste dalla convenzione sono state rinnovate fino al 31 agosto 2019 e modificate e integrate a seguito di accordi fra le parti con riferimento in particolare alle attività specifiche nell'ambito dei compiti assegnati;

RIFERIMENTO : 2019-D335-00069

Pag 2 di 4

Num. prog. 2 di 13

- il Dipartimento Istruzione e Cultura ha ora ravvisato la necessità di attivare un nuovo progetto di utilizzo della dottoressa Cinzia Zeni proseguendo l'impiego della stessa, al fine di non disperdere l'esperienza e le competenze maturate per la divulgazione e la piena diffusione delle iniziative strategiche e maggiormente rilevanti del sistema educativo trentino supportando la conoscenza delle buone pratiche realizzate presso le scuole in una logica di accountability e di comunicazione istituzionale che consente non solo di dar conto di quanto messo in atto dal sistema di istruzione ed educazione pubblico e paritario ma anche di far crescere il patrimonio di conoscenze, di competenze e di abilità messe in atto dagli operatori e dagli studenti impegnati nella scuola trentina;

- acquisita con nota n. 532261 di data 28/08/2019 la disponibilità dell'istituzione formativa paritaria all'utilizzo per l'anno formativo 2019/2020 e, per le vie brevi, la disponibilità della dipendente interessata;

- considerata la necessità di stabilire in uno schema di convenzione le modalità, i tempi e le condizioni di utilizzo in relazione alle finalità descritte in precedenza;

- considerato che al fine di garantire le attività istituzionali affidate alla docente Cinzia Zeni, si intende autorizzare l'utilizzo anche nelle more della stipula formale della convenzione di cui allo schema approvato con il presente atto;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'utilizzo presso la Provincia di personale dipendente di enti gestori della formazione professionale, ex art. 84, comma 4, lettera e) della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5

"Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";

2. di dare atto che l'utilizzo decorre dal giorno 1 settembre 2019 e fino al 31 agosto 2020;

3. di disporre che, al fine di garantire le attività istituzionali affidate alla docente Cinzia Zeni, l'utilizzo si intende autorizzato anche nelle more della stipula formale della convenzione di cui allo schema di cui al punto 1.

RIFERIMENTO : 2019-D335-00069

Pag 3 di 4 AD

Num. prog. 3 di 13

001 SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO ENAIP

Elenco degli allegati parte integrante IL DIRIGENTE GENERALE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2019-D335-00069

Pag 4 di 4

Num. prog. 4 di 13

Allegato parte integrante Schema atto aggiuntivo Enaip PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. DI RACCOLTA

N. PRATICA CONV

CONVENZIONE

per l'utilizzo presso la Provincia di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni formative paritarie, al fine di realizzare specifici percorsi ed attività innovative, ai sensi dell'articolo 84 comma 4 lettera e) della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino".

Tra le Parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- dott. ROBERTO CECCATO, nato a Trento il 15 agosto 1961, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Cultura, in forza di quanto disposto dal d.p.g.p. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

(2) ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA "ENAIP TRENTO", con sede in Trento, via Madruzzo n. 41, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00869370221 (iscritta al n. 177 del Registro provinciale delle persone giuridiche), rappresentata da:

-, nato a il, che interviene ed agisce nella sua qualità di Legale Rappresentante del predetto Ente;

premessi che:

- l'articolo 84, comma 4, lettera e), della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, demanda alla Giunta provinciale la disciplina in merito all'utilizzazione presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali e presso la Provincia di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni paritarie di formazione professionale, al fine di realizzare specifici percorsi ed attività innovative;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1842 di data 5 agosto 2010 (che integra le disposizioni della deliberazione n. 1396 di data 12 giugno 2009) sono state definite le disposizioni in merito Num. prog. 5 di 13

all'utilizzo del personale dipendente delle Istituzioni formative paritarie, al fine della realizzazione di compiti istituzionali caratterizzati da profili di innovazione o di specificità afferenti in particolare il sistema educativo e formativo provinciale, e di attuare l'integrazione delle politiche dell'istruzione e della formazione con quelle del lavoro e della formazione per il lavoro, nonché con politiche dello sviluppo economico e sociale del territorio;

- la deliberazione n. 1842 del 2010 prevede che tale utilizzo sia regolato da una apposita convenzione che ne disciplina le modalità, la durata, i rapporti finanziari tra tutti i soggetti coinvolti;

- con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1462 del 31 agosto 2015 è stata disciplinata la durata di detti utilizzi; - con deliberazione n. 1425 del 10 agosto 2018 è stato sostituito il punto 6. dell'art. 5)

bis dell'allegato A) di cui alla deliberazione della G.P. n. 1396 del 12.06.2009, da ultimo integrato dalla predetta deliberazione n. 1842 del 05.08.2010, con il seguente testo: "Il servizio competente dispone, tramite apposita convenzione, le utilizzazioni nel rispetto del limite massimo di otto unità di personale; ciò avviene previa valutazione delle proposte progettuali, tenuto conto delle specificità delle attività da realizzare e nel rispetto delle disponibilità finanziarie indicate nel Programma Pluriennale della formazione professionale. Nei casi di utilizzi di personale con contratto a tempo parziale, si procede con il calcolo delle unità di personale equivalenti";

- la determinazione del Dirigente del Dipartimento della Conoscenza n. 27 di data 24 settembre 2012 ha approvato lo schema di convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e l'Istituzione formativa paritaria Enaip Trentino, per l'utilizzo della docente dott.ssa Cinzia Zeni, dipendente a tempo indeterminato della

suddetta Istituzione, in conseguenza della necessità di attivare all'interno del Dipartimento della Conoscenza un progetto nell'area della comunicazione istituzionale e della divulgazione delle iniziative educative e formative riferite alle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, convenzione poi stipulata in data 22 novembre 2012 n. di racc. 42003;

- in attuazione degli artt. 5, comma 3 e 6 della convenzione, con successivi atti aggiuntivi di data 30 settembre 2013, n. di raccolta 42583 e di data 22 ottobre 2014, n. di raccolta 43252, autorizzati con determinazioni del Dirigente del Dipartimento della conoscenza n. 26 di data 26 luglio 2013 e n. 20 di data 20 agosto 2014, nonché delle determinazioni Dirigente del Dipartimento della conoscenza n. 8 di data 6 agosto 2015, n. 9 di data 6 agosto 2015 e n. 68 di data 31 agosto 2018, le disposizioni previste dalla convenzione sono state rinnovate fino al 31 agosto 2019 e modificate e integrate a seguito di accordi fra le parti con riferimento in particolare alle attività specifiche nell'ambito dei compiti assegnati;

Num. prog. 6 di 13

- il suddetto progetto di utilizzo era stato ideato con l'intento di realizzare un raccordo con il sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino, dando attuazione alle disposizioni della citata deliberazione n. 1842 di data 5 agosto 2010 e anche alle disposizioni previste dal contratto di servizio approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 1823 di data 26 agosto 2011, strumento giuridico che regola i rapporti di affidamento alle istituzioni formative paritarie dei percorsi di formazione professionale come disposto dal Capo V del D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42 -149/Leg.;

- al fine al fine di garantire per il nuovo anno formativo 2019/2020 la prosecuzione del servizio di istruzione e formazione professionale previsto dagli strumenti di programmazione settoriale, il contratto di servizio tra la Provincia autonoma di Trento e ENAIP Trentino (n. raccolta 43913 di data 11 febbraio 2016) in scadenza al 31 agosto 2019 è prorogato con nota prot. n. S116/514332 di data 21/08/2019 per il tempo necessario alla stipula formale del contratto di proroga che avrà termine il 31

agosto 2020, il cui schema è stato approvato con determinazione del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 118 di data 4 giugno 2019;

- la convenzione sopraccitata ha previsto, in attuazione dell'art. 84 comma 4) lettera e) della legge provinciale 7.08.2006 n. 5, il rimborso degli stipendi e delle altre competenze accessorie mediante il riconoscimento da parte della Provincia dei costi reali sostenuti dall'Istituzione formativa paritaria Enaip Trentino, in attuazione di quanto previsto dal "Documento dei criteri per l'assegnazione delle azioni ad esclusivo finanziamento provinciale", approvato con deliberazione della Giunta provinciale di data 31.08.2012 n. 1837 (punto 6.3.3. voce di costo c5) e pure in scadenza alla fine del mese di agosto 2015;

- con deliberazione n. 1425 di data 10.08.2018, la Giunta provinciale ha approvato il nuovo "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'anno formativo 2016/2017;

- il Dipartimento Istruzione e Cultura ha ora ravvisato la necessità di attivare un nuovo progetto di utilizzo della dottoressa Cinzia Zeni proseguendo l'impiego della stessa, al fine di non disperdere l'esperienza e le competenze maturate per la divulgazione e la piena diffusione delle iniziative strategiche e maggiormente rilevanti del sistema educativo trentino supportando la conoscenza delle buone pratiche realizzate presso le scuole in una logica di accountability e di comunicazione istituzionale che consente non solo di dar conto di quanto messo in atto dal sistema di istruzione ed educazione pubblico e paritario ma anche di far crescere il patrimonio di conoscenze, di competenze e di abilità messe in atto dagli operatori e dagli studenti impegnati nella scuola trentina;

Num. prog. 7 di 13

- con nota di data 29 agosto 2019 ENAIP TRENTO ha manifestato il suo assenso all'utilizzo della dipendente anche per l'anno formativo 2019/2020;

- si è ravvisata pertanto la necessità di proseguire nell'utilizzo della docente mediante la stipula di una nuova convenzione;

- la Provincia provvederà al rimborso degli stipendi e delle altre competenze accessorie attraverso l'assegnazione dei fondi sulla base del contratto di servizio e del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento, tutto ciò considerato si stipula la seguente CONVENZIONE

ART. 1

1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata anche "Provincia" e l'ISTITUZIONE

FORMATIVA PARITARIA "ENAIIP TRENTO", di seguito denominata anche "Ente Gestore" per lo svolgimento di attività di competenza del Dipartimento Istruzione e Cultura, attivano, con riferimento alle attività espletate dal Dipartimento Istruzione e Cultura nell'ambito della comunicazione istituzionale, l'utilizzo della seguente dipendente presso il medesimo:

- Dott.ssa CINZIA ZENI, (tempo-pieno 36 ore) nata a Tione di Trento il 7 febbraio 1966.

Compiti assegnati:

- a) supporto all'attività divulgativa e organizzazione della medesima, anche di tipo editoriale (prodotti editoriali, opuscoli, divulgazione on-line), nelle materie di competenza del Dipartimento;
 - b) collaborazione, per la parte relativa alla redazione di servizi web e digitali, con il portale della scuola trentina "Vivoscuola" e con l'Ufficio Stampa della Provincia anche per un eventuale implementazione dei servizi attraverso materiale video, su indicazione del Dipartimento Istruzione e Cultura;
 - c) attività di collegamento e raccordo tra il Dipartimento e gli enti promotori di iniziative di particolare rilevanza in campo formativo;
 - d) comunicazione istituzionale riferita alle attività e ai progetti attuati dal Dipartimento e dai relativi Servizi effettuati anche in collaborazione con le scuole, gli enti e le associazioni;
 - e) redazione dei comunicati stampa riferiti ai provvedimenti amministrativi del Dipartimento Istruzione e Cultura e dei Servizi ad esso collegati sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale;
- Num. prog. 8 di 13
- f) supporto all'Ufficio programmazione delle attività formative e politiche di inclusione e cittadinanza del Dipartimento in particolare in relazione alle attività della Consulta degli studenti, e negli altri ambiti di competenza dell'Ufficio per la cura della comunicazione istituzionale;
 - g) raccordo con le iniziative di IPRASE curando la comunicazione degli eventi formativi e di ricerca e l'aggiornamento costante del sito Vivoscuola nelle sue diverse sezioni.

ART. 2

1. La dipendente di cui all'art. 1 (uno) deve prestare la propria attività presso il Dipartimento Istruzione e Cultura alla quale vengono ad essere subordinate, rispettivamente con carico settimanale di 36 (trentasei) ore su 5 (cinque) giornate lavorative, con la distribuzione oraria in vigore per i dipendenti provinciali.

2. La dipendente in utilizzo sarà soggetta a rilevazione automatica delle presenze così come avviene per il resto del personale provinciale.

ART. 3

1. Durante il periodo di utilizzo la dipendente mantiene il rapporto di lavoro ed il conseguente trattamento economico in atto presso "l'Ente Gestore" di appartenenza, il quale continuerà ad erogare gli stipendi e le altre competenze accessorie. Detti costi verranno allo stesso "Ente Gestore" riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Trento sulla base del contratto di servizio e del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale" per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 della l.p. 7.08.2006 n. 5, e degli articoli 30, 31 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/leg. e dei conseguenti provvedimenti per l'avvio del nuovo anno formativo 2019-2020, e quindi a far data dal 1 settembre 2019, secondo quanto disposto dalla Giunta provinciale con propria deliberazione di data 10 agosto 2018 n. 1425.

2. Il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Cultura assegna alla dipendente le mansioni previste dall'art. 1 (uno) della presente convenzione in coerenza con la categoria ed il livello di inquadramento professionale. Per il periodo di utilizzo la dipendente di cui all'art. 1 (uno) è tenuta a chiedere l'autorizzazione al medesimo Dirigente presso il quale è attivato l'utilizzo, per l'applicazione degli istituti di gestione previsti dal contratto di lavoro (lavoro straordinario, permessi retribuiti e non, ferie, malattia, visite mediche, ecc.) compatibilmente con le esigenze della Struttura medesima.

3. Il Dipartimento Istruzione e Cultura provvede quindi a comunicare all'Ente gestore ogni assenza Num. prog. 9 di 13

effettuata dalla dipendente di cui all'art. 1 (uno), le autorizzazioni a trasferte e/o missioni, nonché le ore di lavoro straordinario da attribuire alla dipendente per l'attività svolta, ai fini della determinazione del trattamento retributivo.

4. La dipendente di cui all'art. 1 (uno) può fruire da parte della Provincia del servizio di mensa o del servizio

alternativo mediante buoni pasto in base alla normativa applicata ai dipendenti provinciali.

5. Il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Cultura verifica il rispetto delle norme comportamentali da parte della dipendente di cui all'art. 1 (uno), valutando la coerenza dei comportamenti assunti nel codice disciplinare previsto per i dipendenti provinciali.

6. Eventuali rilievi disciplinari nei confronti della dipendente di cui all'art. 1 (uno), in quanto lesivi degli obblighi di cui alla presente convenzione, saranno comunicati all'Ente gestore per l'applicazione dei relativi provvedimenti disciplinari con le modalità previste dall'ordinamento dell'Ente di appartenenza.

7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 31, comma 2, del D.P.P. 1 ottobre 2008 n. 42-149/Leg, alla dipendente utilizzata dalla struttura provinciale non potrà essere riconosciuto un trattamento superiore a quello del corrispondente personale provinciale, e comunque nei limiti previsti dal contratto di servizio stipulato tra la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO e l'ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA "ENAIP TRENTO" ai sensi del citato D.P.P. 1 ottobre 2008 n. 42-149/Leg. e dell'art. 36 della L.P. 7 agosto 2006, n.5.

ART. 4

1. La Provincia Autonoma di Trento si impegna a utilizzare la dipendente di cui all'art. 1 (uno) nelle attività stabilite nella presente convenzione e coerenti con quelle indicate allo stesso art. 1 (uno).

ART. 5

1. L'utilizzo di cui alla presente convenzione ha durata annuale, decorre dal 1 settembre 2019 e termina il 31 agosto 2020.

ART. 6

1. La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente e comunque in considerazione di intervenute modifiche normative inerenti i termini e le modalità di utilizzo del personale docente di cui all'art. 84, comma 4), lettera e) della legge provinciale 7.08.2006, n. 5.

2. La presente convenzione potrà essere risolta altresì in considerazione di sopraggiunte imprevedibili Num. prog. 10 di 13

motivazioni che impediscano o modifichino l'utilizzo in atto (contenuto o oggetto della presente convenzione).

3. La presente convenzione potrà essere risolta inoltre in considerazione di gravi inadempimenti da parte della dipendente di cui all'art. 1 (uno), verificati dal Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Cultura, anche con riferimento al rispetto delle norme comportamentali di cui al punto 5

(cinque) dell'articolo 3 (tre) della presente convenzione.

ART. 7

1. I costi relativi agli stipendi e alle altre competenze accessorie della retribuzione del personale in utilizzo, che continueranno ad essere erogate dall'ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA "ENAIP TRENTO", saranno riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Trento come indicato dall'art. 3 (tre) della presente convenzione.

2. L'importo potrà essere incrementato, a seguito dell'aumento non previsto e documentato dei costi variabili senza comportare necessità di modifica della presente convenzione, previo regolare impegno di spesa, sul bilancio provinciale, adottato con provvedimento del dirigente della Struttura competente e comunque sempre nei limiti previsti dal contratto di servizio stipulato tra la PROVINCIA

AUTONOMA DI TRENTO e l'ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA "ENAIP TRENTO", per l'affidamento dei servizi di formazione professionale stipulato ai sensi dell'art. 36 della L.P. 7 agosto 2006, n.5 e dell'art.30 del D.P.P. 1 ottobre 2008 n. 42-149/Leg. e dall'atto di programmazione pluriennale di cui all'art. 22 della L.P. 3 giugno 2015, n. 9.

ART. 8

(Disposizioni anticorruzione)

1. L'Ente gestore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo Concessionario nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'Ente Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217

di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Num. prog. 11 di 13 comportamento stesso.

3. L'Ente Gestore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nelle attività e funzioni svolte in adempimento della presente convenzione.

4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

5. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell'allora vigente Piano di Prevenzione della corruzione, ora corrispondente all'art. 32 del Piano di Prevenzione della corruzione 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 83 del 31 gennaio 2019, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

6. L'Ente Gestore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 9

1. Le spese fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione sono a carico dell'Ente Gestore ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA "ENAIP TRENTO" come stabilito dalla Legge del 27 dicembre 1975, n. 790.

Agli effetti fiscali: le Parti dichiarano che la presente convenzione - concernente il distacco di personale di un Ente avente come fine la formazione professionale presso Strutture della Provincia Autonoma di Trento per l'espletamento di prestazioni previste dal Piano di interventi di politica del lavoro di cui alla L.P. n. 19/1983 e dall'atto di programmazione della formazione professionale di cui alla L.P. 9/2015, art. 22, - ha per oggetto la realizzazione delle finalità stabilite rispettivamente dalla citata L.P. n. 19/1983 e della L.P. n. 5/2006 e corrispondente ai "programmi regionali di sviluppo"

previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 5 della Legge n. 845/1978 e s.m. e che pertanto è da considerare esente da ogni tipo di imposta e tassa.

Num. prog. 12 di 13

ART. 10

Eventuali modifiche ed integrazioni alle disposizioni previste nella presente convenzione determinate da modifiche di legge o da accordi fra le parti, salvo quanto disposto dall'articolo 7 comma 2, possono essere apportate soltanto mediante atti aggiuntivi.

Redatto in due originali ad unico effetto, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

Ente Gestore ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA "ENAIP TRENTO"

Il Legale Rappresentante --

Trento,

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Istruzione e Cultura Dirigente Generale - dott. Roberto Ceccato -

Num. prog. 13 di 13